

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese
ha pronunciato la seguente

Ordinanza ex art. 702 ter cpc

nella causa N 5087/2017 R.G.A.C.

promossa da:

[REDACTED]

Nato il 04/07/1992 a GUINEA

Codice fiscale: [REDACTED]

(C.U.I. CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO [REDACTED])

difeso dall'avv. LERA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

Ricorrente

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,**

Resistente

e con l'intervento ex lege

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente [REDACTED], proveniente da GUINEA, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 17.3.2017



con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed ha altresì deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato ed, in via principale, il riconoscimento a suo favore dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, delle esigenze di protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, dei presupposti per la protezione umanitaria.

All'udienza del 7.2.2018 il difensore ha rinunciato al riconoscimento dello status di rifugiato insistendo sulle istanze avanzate in via subordinata

Si ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare i principi generali in materia.

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico"*.



Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce **"rifugiato"** il **"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."**.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che **gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono:** a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).



- Per quanto concerne la **protezione sussidiaria**, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti **sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese**, l'art. 14 predefinisce i **danni gravi** che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno



inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

- Infine in ordine all'acquisizione delle prove e alla valutazione delle stesse, deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, **qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri** quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno **scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda** e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della*



competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone". (sul punto da ultimo Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).

Ciò premesso, va rilevato che in estrema sintesi, il ricorrente ha fondato la sua richiesta di protezione riferendo alla CT riferendo di essere stato incaricato unitamente ad altri ragazzi – nel corso del 2014 in occasione di un'epidemia di ebola - dal Sindaco della cittadina di Siguri dove abitava con la famiglia del proprio fratello, di svolgere presso la cittadinanza attività di informazione della popolazione e di distribuzione di materiali per la profilassi; che in conseguenza di tale attività, per la quale era stato formato da personale di Medici Senza Frontiere, sarebbe stato aggredito con lanci di pietre da persone che dapprima negavano l'esistenza della malattia e successivamente credevano che fosse portata proprio da quelli che come lui davano le informazioni per evitare il contagio.

La Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente ritenendo il suo racconto generico e poco verosimile (non avendo tra l'altro il richiedente saputo spiegare il motivo per cui la gente avrebbe perseverato nel lancio di pietre anche una volta presa coscienza della effettiva diffusione della malattia) Davanti al giudice, il signor ██ ha ripercorso gli eventi di cui sarebbe stato protagonista in modo coerente e conforme a quanto già riferito alla Commissione, precisando comunque di non essere mai stato colpito né



ferito in occasione del lancio dei sassi riservato a chi come lui svolgeva attività di informazione e profilassi rispetto al contagio dall'ebola, ma di aver semplicemente deciso di lasciare il Paese preventivamente prima che la situazione potesse degenerare.

il racconto del richiedente risulta dunque coerente e complessivamente credibile.

i fatti descritti dal ricorrente escludono tuttavia la sussistenza dei presupposti (descritti nelle premesse) per l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a), b) e c) del d.lgs. 2007 n. 251 che, conseguentemente, deve essere respinta.

Quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la stessa deve ritenersi accoglibile dai siti ufficiali dell'OMS si apprende che in assenza di nuovi casi in Guinea, il 29 dicembre 2015 l'Oms ha ufficialmente dichiarato la fine della trasmissione interumana di EVD in questo Paese e tuttavia, il 15 gennaio 2016 è stato confermato un nuovo caso di EVD: questo conferma il rischio di nuovi focolai nei Paesi in cui il virus ha circolato e l'episodio fa seguito a uno *statement* Oms in cui si ricorda la necessità di intensificare la sorveglianza durante i 90 giorni che seguono la fine dell'epidemia) ma non già per riconoscere in capo alla stesso alcuna forma di protezione internazionale.

Inoltre dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente all'udienza del 7.2.2018 risulta l'impegno profuso dal ricorrente dal suo ingresso in Italia per una fattiva integrazione (attività di volontariato, svolgimento di attività lavorativa nell'ambito della borsa lavoro, frequenza scolastica, apprendimento della lingua italiana)

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al



Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento prot. 16600/17com.as. della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 17.3.2017, nella parte in cui dispone che *"...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a

[REDACTED]

Nato il 04/07/1992 a GUINEA

Codice fiscale: [REDACTED]

(C.U.I. CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO [REDACTED])

del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara **integralmente compensate tra le parti le spese;**

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 25/07/2018

Il Giudice Marina Pugliese

